



Allegato 1

## STATUTO ASSOCIAZIONE SGUARDI DI CURA

### Articolo 1

#### Durata, Costituzione e Sede

- 1.1 - E' costituita ai sensi degli art. 36, 37 e seguenti del C.C. l'associazione denominata "Sguardi di Cura" che di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione è apertistica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
- 1.2 - L'associazione ha sede nel Comune di Milano.
- 1.3 - Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.
- 1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata.

### Articolo 2

#### Finalità

- 2.1 - L'associazione è laica, apolitica e apertistica. Essa si impegna a dare voce alla comunità infermieristica, riconoscendo il valore intrinseco di ogni professionista e di ogni persona di cui si prende cura. Rispetta e valorizza la multiculturalità e le differenze dei singoli professionisti. Il valore del prendersi cura si esprime attraverso il rispetto della dignità di ogni persona, l'autodeterminazione, la relazione di fiducia, la competenza, l'equità delle cure.
- 2.2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue, con autonomia e indipendenza, finalità professionali, scientifiche e di utilità sociale e culturale.
- 2.3 - In particolare intende promuovere:
- lo sviluppo della disciplina infermieristica, la cultura professionale e l'immagine sociale della comunità infermieristica e delle professioni della salute;
  - la sicurezza delle cure e il miglioramento delle pratiche in ambito clinico assistenziale, nella gestione, nella formazione e nella ricerca;
  - la cultura del prendersi cura della persona, in relazione all'evoluzione dei bisogni di salute;
  - le politiche sociali e sanitarie e la partecipazione attiva dei cittadini - citizen & patient engagement" - nella individuazione dei bisogni di salute e nella promozione della salute.



## Articolo 3

### Attività

3.1 - Per la realizzazione delle suddette finalità l'associazione si propone di realizzare le seguenti attività:

- organizzare e gestire le attività culturali, incluse attività di promozione dell'immagine infermieristica a livello sociale;
- realizzare attività editoriali, anche attraverso sito web, social, inerenti lo sviluppo della disciplina infermieristica e della cultura professionale;
- attivare collaborazioni di politica professionale e rappresentanza della professione nelle istituzioni, enti, fondazioni e altre associazioni, a livello nazionale e internazionale;
- organizzare e realizzare eventi formativi su temi inerenti alla salute e alle cure infermieristiche, ai processi decisionali clinici ed etici, anche in un'ottica multiprofessionale;
- orientare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, alla scelta dei percorsi universitari, con particolare riferimento alla promozione della formazione in Infermieristica;
- realizzare, anche in partnership con altre organizzazioni nazionali e internazionali, studi osservazionali e sperimentali per il miglioramento delle condizioni di salute, con particolare interesse alle cure infermieristiche e interventi a favore della salute degli infermieri e di altri professionisti della salute;
- realizzare progetti di ricerca e attività tecnico scientifica su temi di particolare interesse sociale, etico e professionale, a livello nazionale e internazionale;
- elaborare e adattare, anche in partnership con altre associazioni, linee guida di particolare interesse clinico;
- favorire l'adozione e l'implementazione di linee guida e di buone pratiche clinico assistenziali per la cura delle persone;
- attivare e realizzare progetti e programmi di promozione di stili di vita sani e di comportamenti di tutela dell'ambiente, attraverso il coinvolgimento attivo delle persone nei vari ambiti di vita, con particolare riferimento alla Health Literacy e al self care;
- coinvolgere le persone per lo sviluppo e la promozione di politiche sanitarie e sociali, volte a garantire cure e programmi educativi in risposta ai bisogni di salute cogenti ed emergenti;
- coinvolgere i cittadini, nell'ottica del "citizen e patient engagement" e le associazioni di pazienti, associazioni sociali e sanitarie e altre istituzioni per la promozione della salute, in tutte le fasce di età e in tutti gli ambiti di vita e di lavoro.
- organizzare e realizzare attività in-formative ed educative rivolte agli assistiti, familiari e alle persone di tutte le età, partendo dall'ambito scolastico.

3.2 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.



## Articolo 4

### Soci

4.1 - Possono aderire all'associazione tutti coloro che esercitano l'attività professionale di infermieri e di infermieri pediatrici, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito, i valori e gli ideali.

4.2 - L'associazione può prevedere anche l'ammissione, come associati, di altri professionisti della salute e di operatori socio-sanitari, nonché di associazioni e enti senza scopo di lucro.

4.3 - I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori: persone o enti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto;
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci onorari: persone o enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'associazione.

4.3 - Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.

4.4 - È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.5 - I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

4.6 - Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente dall'Assemblea. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

## Articolo 5

### Perdita della qualifica di socio

5.1 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso o scioglimento;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- recesso;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

5.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota



...va o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano  
...ve nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono  
in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

5.3 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

5.4 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

5.5 - La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

## Articolo 6

### Diritti e doveri dei Soci

6.1 - I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

6.2 - La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo.

6.3 - L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

6.4 - I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

6.5 - I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente.
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;



- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

## Articolo 7

### Gli Organi dell'Associazione

7.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

7.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato scientifico;

7.3 - Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre (3) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

## Articolo 8

### Assemblea dei Soci

8.1 - L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Il diritto dei soci maggiorenni di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione non può essere in alcun modo limitato.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

8.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.

8.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

8.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti dell'eventuale Collegio dei Revisori e dell'eventuale Collegio dei Probiviri;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;





- giustificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo.

8.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

8.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 17.

8.8 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

8.9 - L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.10 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.11 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti.

8.12 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.13 - I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità

8.14 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

8.15 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.



## Articolo 9

### Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di undici (11) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci; il Consiglio Direttivo resta in carica tre (3) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.3 - Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette (7) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre (3) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

9.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

9.5 - Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

9.6 - Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.7 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare l'eventuale Presidente onorario;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere,
- nominare l'eventuale Direttore delle attività editoriali;
- nominare i componenti del Comitato scientifico;

- 
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
  - deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

9.8 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

## **Articolo 10**

### **Presidente**

10.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre (3) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

10.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

10.3 - È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

10.4 - È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

10.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.7 - Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **Articolo 11**

### **Collegio dei Revisori**

11.1 - L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori, anche monocratico, composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.



## 11.2 - Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

## Articolo 12

### Collegio dei Probiviri

12.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.2 - Nel caso di nomina da parte dell'Assemblea del Collegio dei Probiviri, le funzioni di arbitrato indicate al comma 3 dell'art. 5 del presente statuto sono assunte dal medesimo organo.

### 12.3 - Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

## Articolo 13

### Comitato scientifico

13.1 - Il Comitato scientifico è composto da almeno cinque componenti. Fanno parte del comitato, il presidente o suo delegato, i soci e almeno un componente esterno di comprovata competenza scientifica, e un rappresentante di una associazione di cittadini che promuovono le cure e la tutela della salute. Sono criteri preferenziali nella scelta dei componenti del comitato l'essersi distinti nel campo della ricerca e l'esperienza gestionale e clinica. I componenti del comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo ogni tre anni e possono essere confermati per non più tre mandati consecutivi.

### 13.2 - Il Comitato scientifico:

- a) realizza:
- documenti di indirizzo di carattere scientifico, manuali, testi e articoli da pubblicare e diffondere;
  - iniziative di formazione, informazione e divulgazione scientifica;







## Articolo 16

### Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

16.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero di soci intervenuti e il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) degli intervenuti.

16.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

16.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Articolo 17

### Disposizioni finali

17.1 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e al Codice Civile.

